



Prot. n. 657/13

## BANDO N. 4 BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE  
Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi

VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

VISTO il Decreto Rettorale n. 3370 del 3 Ottobre 2013, con il quale sono state attribuite alla Facoltà di Medicina e Psicologia complessivamente n. 114 borse di collaborazione per il supporto alle strutture della Presidenza e dei Dipartimenti per l'anno accademico 2013-2014;

VISTA la delibera dell'Assemblea di Facoltà nella seduta del 29 Ottobre 2013, nella quale sono state suddivise le borse complessivamente attribuite tra le strutture della Facoltà e Dipartimenti afferenti;

### DECRETA

ART. 1 - viene indetto per l'anno accademico 2013-2014 un concorso per l'attribuzione di n. **4 borse di collaborazione studenti** destinate al Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare da riservare al **funzionamento dei Laboratori didattici** (c/o Azienda Ospedaliera S. Andrea – Via di Grottarossa, 1035-1039 00189 Roma)

ART. 2 – Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura, di norma in moduli non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  
CF 80209930587 PI 02133771002  
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare  
P.zza Sassari, 3  
00161 Roma  
T (+39) 06 49979797 F (+39) 06 49973171



l'affidamento della collaborazione. I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento delle suddette strutture sono i seguenti:

**assistenza agli studenti del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e supporto nella preparazione del materiale e nell'organizzazione delle esercitazioni.**

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo/bibliotecario, dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento di personale strutturato.

Più specificatamente il numero delle borse assegnate sono da considerare così ripartite:

n. 4 borse di collaborazione studenti riservate al funzionamento dei Laboratori didattici per le esigenze del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

ART. 3 – Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 - Sono requisiti di ammissione:

**per gli Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99)**

**per gli Studenti iscritti ai corsi di laurea (ex D. M.270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi. In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di



studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

**Per gli Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99):**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

**Per gli Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04):**

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99)/ laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente



(anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

**Per gli Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

**Per gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.



Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno del seguente elenco:

#### **Per gli studenti iscritti con il D.l. 270**

Basi del funzionamento cellulare	<b>SSD</b> BIO/10
Basi morfologiche e funzionali dell'organismo umano	<b>SSD</b> BIO17 - BIO/16 - BIO/09
Basi di biochimica clinica e di genetica	<b>SSD</b> BIO/12-MED/46- MED/03
Meccanismi fisiopatologici di base	<b>SSD</b> MED/04-MED/07

ART. 5 -Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al



- primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
  - d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
  - e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
  - f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
  - g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6 -La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, dovrà essere redatta ed inoltrata obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: <http://borsecoll.uniroma1.it/>. La domanda dovrà essere inoltrata, **entro 30 gg dalla pubblicazione** del presente bando, per via telematica.

Al seguente indirizzo di posta elettronica potranno essere inoltrare richieste di informazione: [segreteriaamministrativadmcm@uniroma1.it](mailto:segreteriaamministrativadmcm@uniroma1.it)

Il candidato, munito di valido documento di riconoscimento, codice fiscale e fotocopia degli stessi, dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare: Ospedale Sant'Andrea - Prefabbricato di fronte alla Farmacia (piano -2) - Via di Grottarossa 1035 - 00189 Roma per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa entro le ore 12 del giorno di scadenza del presente bando.

**La regolarizzazione e sottoscrizione della domanda potrà essere eseguita esclusivamente il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.**

**Dal Lunedì 16 Dicembre a Venerdì 23 Dicembre - Venerdì 27 Dicembre - Lunedì 30 Dicembre e dal 2 Gennaio 2014 al 17 Gennaio 2014.**



Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami/crediti superati/ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- l'eventuale iscrizione in regime di tempo parziale;
- i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e la relativa votazione riportata;
- la regolare posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'anno accademico in corso e di impegnarsi a versare la II rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'anno accademico in corso.
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico in corso (l'omessa indicazione di tale parametro porterà la commissione a considerare il valore massimo);
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non avere presentato più di due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 7 -Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dal Consiglio di Dipartimento che individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito e, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello





che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti,  $V_i$  è il voto conseguito nell'iesimo esame,  $C_i$  sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso. Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

Le graduatorie provvisorie saranno formulate entro 20 gg dalla data di scadenza di presentazione delle domande e rese pubbliche mediante affissione all'Albo del





Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare nelle due sedi e pubblicazione sul sito dello stesso Dipartimento e sul sito d'Ateneo.

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non siano state presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 8 – Dall'undicesimo giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva ed **entro il giorno 25 Gennaio 2014**, verranno stipulati, con i vincitori del concorso, singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

ART. 9 -Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del Responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della sopra richiamata Legge 390/91.

Roma, lì 10/12/2013

Il Direttore del Dipartimento  
Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi  
(firmato in originale)

Pubblicato il 13/12/2013